



Proposte per l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli SpA convocata presso la sede operativa e amministrativa in Alpago, via dell'Industria 5 e 9, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 maggio 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione.

Punto n.1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Fedon al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 2.263.549, che Vi proponiamo di coprire come di seguito indicato, facendo rinvio, per ogni più dettagliata informazione, alla Relazione degli Amministratori sulla gestione. Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2017 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017,

delibera

a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, costituito dal prospetto di stato patrimoniale, dal prospetto di conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita netta di esercizio di Euro 2.263.549 così

come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole poste e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione degli Amministratori sulla gestione;

b) di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 2.263.549 mediante l'utilizzo della riserva "Utili a Nuovo" per pari importo."

Punto n.2 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

Si ricorda che già, con deliberazione assembleare in data 28 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione era stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società. Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie oggetto della presente proposta di autorizzazione sostituisce il summenzionato piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2017, la cui scadenza è prevista per il prossimo 27 ottobre 2018. Pertanto, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità della suddetta scadenza, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'odierna Assemblea degli Azionisti di revocare l'attuale piano e di autorizzare un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie del quale Vi si chiede l'autorizzazione prevede, analogamente al piano attuale, la facoltà per la Società di acquistare azioni proprie entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società.

Ciò premesso, Vi proponiamo di deliberare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione, a determinate condizioni, di azioni proprie, a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, e delle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR") e nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Si ritiene, infatti, che tale facoltà costituisca uno strumento di flessibilità gestionale e strategica della quale gli amministratori devono poter disporre per le motivazioni di seguito indicate.

Principali motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le principali motivazioni, che inducono a proporVi di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, possono essere sinteticamente rinvenute nell'opportunità e/o necessità di:

(i) intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tramite intermediari autorizzati, al fine di regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di

volatilità o ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità dei titoli stessi, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti;

(ii) incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione, cogliendo le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato, fermo restando il rigoroso rispetto delle applicabili disposizioni del Regolamento MAR;

(iii) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari.

(iv) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori mediante piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e debitamente autorizzati dall'Assemblea degli Azionisti e comunque in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Indicazione del numero massimo, della categoria e del valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione.

Vi proponiamo che l'autorizzazione riguardi un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del capitale della Società. In particolare, l'autorizzazione è volta a procedere all'acquisto di un ammontare massimo rotativo di n. 380.000 azioni ordinarie, pari al 20% del capitale sociale (incluse le azioni proprie già in portafoglio), e la disposizione di tali azioni una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di Euro 2,58. Dunque il numero massimo di azioni, alle quali l'autorizzazione all'acquisto richiesta si riferisce non eccede, in conformità all'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già possedute. Si precisa che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante, e che comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la quinta parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente essere possedute da società controllate. Ai sensi dell'art. 2357, primo comma, del Codice Civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Corrispettivo minimo e massimo.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la cessione delle azioni proprie così acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione).

Il suddetto limite al corrispettivo di alienazione non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; (iv) in ipotesi di utilizzo delle azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori nell'ambito di piani di compensi basati su strumenti finanziari autorizzati dall'Assemblea degli Azionisti.

I termini e le condizioni per la disposizione delle azioni proprie sopra indicati troveranno applicazione anche alle azioni in portafoglio detenute a fronte di acquisti effettuati sulla base di precedenti autorizzazioni.

Durata dell'autorizzazione.

La proposta di autorizzazione per l'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2018, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di durata. A far tempo dalla data della presente delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio.

Modalità attraverso le quali gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie saranno effettuati.

Acquisto di azioni proprie

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, in una o più volte, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto;
- (ii) sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate e secondo le modalità operative ivi previste e anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti;
- (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni della normativa di attuazione applicabile;
- (iv) mediante acquisti effettuati con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento MAR.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, della deroga alla disciplina degli abusi di mercato, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Disposizione di azioni proprie

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate ovvero fuori mercato, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) utilizzando le azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori mediante piani di compensi basati su strumenti finanziari che prevedano la cessione di azioni ai beneficiari del piano di incentivazione; (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la presente proposta, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., esaminata la relazione illustrativa, avute presenti le disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, preso atto che, alla data della presente deliberazione, Giorgio Fedon & Figli S.p.A. possiede n. 21.138 azioni proprie in portafoglio,

delibera

(a) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, in qualsiasi momento, ad acquistare azioni proprie, in una o più volte, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2018, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi, stabilendo che:

i. il numero massimo delle azioni acquistate ovvero acquistabili non dovrà essere superiore, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio al momento dell'acquisto e di quelle detenute da società controllate, al limite complessivo del 20% del capitale sociale alla data in cui avviene l'acquisto;

ii. il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;

iii. le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, in una o più volte, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse, esclusivamente tramite le seguenti modalità: (a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; (b) sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate e secondo le modalità operative ivi previste e anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; (c) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni della normativa di attuazione applicabile; d) mediante acquisti effettuati con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento MAR. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla

disciplina degli abusi di mercato, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

iv. gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate;

(b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 1, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione a disporre, anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte, senza limiti temporali, di azioni proprie acquistate, anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati, stabilendosi che:

i. la cessione potrà avvenire (i) mediante alienazione sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate ovvero fuori mercato, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) utilizzando le azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori mediante piani di compensi basati su strumenti finanziari che prevedano la cessione di azioni ai beneficiari del piano di incentivazione e comunque in osservanza di quanto previsto nella Politica di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F. e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti; (v) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;

ii. il corrispettivo unitario minimo per la cessione delle azioni proprie non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione (per tale intendendosi la data in cui è assunto l'impegno di alienazione, indipendentemente dalla data della relativa esecuzione). Il suddetto limite al corrispettivo di alienazione non troverà peraltro applicazione: (i) in ipotesi di esecuzione di operazioni straordinarie in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; (iv) in ipotesi di utilizzo delle azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori nell'ambito di piani di compensi basati su strumenti finanziari autorizzati dall'Assemblea degli Azionisti.

(c) di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la

parte non utilizzata, la precedente delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2017;

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente affinché provvedano a rendere esecutive le deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti, dal notaio o dal Registro delle imprese competente per l'iscrizione, nonché provvedano ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità.”